Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 10 giugno 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

Il 9 giugno 1985 è stata pubblicata una edizione straordinaria con il n. 134-bis

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 10 GIUGNO 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 252 delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1984).

(2402)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 10 GIUGNO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32:

Remco Italia, società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni « ex Elettronica trentina 1972 ».

Remco Italia, società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni « ex Magnetofoni Castelli 1973 ».

S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana per azioni, in Lido di Camaiore: Obbligazioni « Salt 10% - 1976 » sorteggiate il 16 maggio 1985.

P.M.B., società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1985.

Ceramica Vip, società per azioni, in Villagnedo (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1985.

Unione manifatture, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 15% - 1981/1985 » sorteggiate il 23 maggio 1985.

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1985.

O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore (Varese): Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1985.

Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1985.

Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1985, n. **245.**

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di trasferimento delle competenze del patrimonio e del personale degli enti pubblici soppressi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto speciale della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

1. La regione esercita i compiti svolti nel suo territorio dagli enti pubblici estinti, compresi nella tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attualmente in gestione stralcio ai sensi dell'art. 119 del citato decreto.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 la regione si avvale del personale in servizio alla data del 24 febbraio 1977 presso gli enti predetti, in relazione alle esigenze delle attività da svolgere.

3. Il personale di cui al presente articolo conserva integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita presso gli enti di provenienza alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale, da adottarsi con legge regionale nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze esercitate dal personale stesso.

5. L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.

6. I beni mobili ed immobili unitamente alle strutture degli enti di cui ai commi precedenti sono trasferiti al patrimonio della regione.

7. La consistenza dei beni, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dalla regione siciliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1985, n. **246.**

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera *r*), e all'art. 17, lettera *d*), dello statuto della regione siciliana.

Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente comma, le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato inerenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. nonché, fatta eccezione per i compiti di carattere nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Sono fatte salve le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sono, altresì, comprese le attribuzioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento scolastico e professionale, comprese quelle esercitate dai soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 7, e successive modifiche, e quelli inerenti gli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio della regione siciliana.

Nelle materie di cui al presente decreto l'amministrazione regionale svolge attività promozionale all'estero previa intesa con l'amministrazione statale.

Art. 2.

Sono esercitate dall'amministrazione regionale le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di enti pubblici e privati operanti nel territorio della regione nelle materie trasferite alla regione a norma del presente decreto.

Nell'esercizio delle attività amministrative trasferite alla regione in forza del presente decreto, i provvedimenti per i quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'adozione da parte del Capo dello Stato sono assunti, nel territorio della regione, dal presidente della regione.

Art. 3.

Le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella regione attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimento degli organi amministrativi e di riscontro, nonché la nomina di commissari straordinari, sono svolte dall'amministrazione regionale.

Art. 4.

Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti:

a) l'ordinamento degli studi, i programmi di insegnamento, di sperimentazione, di ricerca e di esame per le scuole di ogni ordine e grado;

b) l'ordinamento degli studi e degli esami e la tipologia dei titoli in materia di istruzione universitaria e superiore;

c) gli esami di Stato;

d) la nomina, in base a criteri concordati con la amministrazione regionale, dei commissari governativi nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, escluse le scuole e gli istituti di istruzione artistica e musicale per i quali provvede l'amministrazione regionale;

e) la determinazione del finanziamento, dei criteri e degli indirizzi di coordinamento dei programmi di edilizia scolastica finanziati dallo Stato, previa intesa con la regione sulla entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuola;

f) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici statali esistenti in Sicilia, preposti alla trattazione delle materie trasferite con il presente decreto, nonché del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente statale, di ruolo e non di ruolo, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e delle università e degli istituti superiori funzionanti nel territorio della regione.

La regione può tuttavia istituire, a proprio carico, insegnamenti di interesse regionale integrativi delle materie previste dalla normativa statale nel rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale docente.

Art. 5.

Nelle funzioni non comprese tra quelle trasferite in forza del presente decreto l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato ai sensi del primo comma, seconda parte, dell'art. 20 dello statuto.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, lo Stato verserà alla regione la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale necessaria per la realizzazione dell'attività stessa.

Art. 6.

Le variazioni degli organici del personale statale vengono effettuate dai competenti organi dello Stato, anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado deliberata in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale.

Art. 7.

La regione avrà un proprio rappresentante negli organi collegiali, aventi sede in Sicilia, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, che espletano nel territorio regionale attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, oltre che negli organi collegiali di amministrazione e di riscontro dei suddetti enti ed istituti che espletano la loro attività esclusivamente nel territorio regionale.

Art. 8.

Nulla è innovato in ordine alla natura giuridica ed al riconoscimento legale delle istituzioni scolastiche non statali, nei confronti delle quali continuano ad applicarsi le norme statali.

Hanno valore legale in tutto il territorio della Repubblica i titoli di studio già conseguiti o da conseguire nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla regione in conformità dell'ordinamento statale.

I titoli di studio rilasciati da scuole o istituti, il cui ordinamento è stato disciplinato dalla legge regionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono equiparati a quelli statali, su richiesta dell'amministrazione regionale, con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, avuto riguardo agli istituti statali aventi ordinamento affine.

Art. 9.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale.

Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione.

L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero.

I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale può, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.

Art. 10.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni nelle materie trasferite a norma del presente decreto e fino a quando non sarà diversamente stabilito, l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli organi consultivi, dei servizi e degli istituti tecnici e scientifici dello Stato operanti nelle suddette materie.

Uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli organi e degli uffici della regione.

Art. 11.

Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza del presente decreto in materia di assistenza universitaria, sono trasferiti al patrimonio regionale i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà delle opere delle università e degli istituti superiori esistenti in Sicilia, nonché i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà del soppresso Ente gioventù italiana.

Sono altresì trasferiti al patrimonio della regione i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà dei soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

La consistenza dei beni, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti in contradditorio da funzionari a ciò delegati.

Art. 12.

Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto, l'amministrazione regionale si avvale anche del personale in servizio presso le opere delle università e degli istituti superiori e presso i soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, ancora operanti in Sicilia, nonché del personale appartenente al soppresso Ente gioventù italiana e del personale comandato presso i soppressi patronati scolastici.

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente, da adottarsi con legge regionale, fatti salvi in ogni caso lo stato giuridico ed il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza.

L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso contestualmente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli regionali.

Art. 13.

La definizione dei procedimenti amministrativi, riguardanti iniziative che abbiano già avuto corso e che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali.

Rimane parimenti di competenza dello Stato la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Art. 14.

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla regione gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non esauriti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 12

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge 3 aprile 1985, n. 144 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 82 del 3 aprile 1985) **coordinato con la legge di conversione 30 maggio 1985, n. 211** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 127 del 31 maggio 1985), **recante: Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata, con le modalità in vigore al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-*bis. A valere sullo stanziamento di lire* 800 *miliardi previsto dall'articolo* 4, *comma* 9, *del decreto-legge* 7 *febbraio* 1985, *n.* 12, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 5 *aprile* 1985, *n.* 118, *è assegnata la somma di lire* 100 *miliardi al sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo che ne dispone i poteri di cui all'articolo* 84 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre* 1980.

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 30 maggio 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.

3. Il termine del 31 marzo 1985, indicato negli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1985.

3-*bis. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio* 1985-1987 *si applicano le disposizioni di cui all'articolo* 64 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *con le modalità previste dall'articolo* 15 *del decreto-legge* 27 *febbraio* 1982, *n.* 57, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187.

3-*ter. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo* 7 *del decreto-legge* 27 *febbraio* 1982, *n.* 57, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187, *nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo sono differiti al* 31 *dicembre* 1985.

Art. 4.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*bis*. *La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986 nei confronti dei soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

1-*ter*. *La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.*

1-*quater*. *Il comma 2 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:*

« 2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

1-*quinquies*. *I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

1-*sexies*. *Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.*

1-*septies*. *Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonché da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.*

1-*octies*. *Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.*

1-*novies*. *I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1985, purché residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, a domanda possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati o in servizio, nel territorio del distretto militare di Napoli.*

Art. 4-*bis*

Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: « Il personale tuttora in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 ».

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 1985.

(*Il comma 2 è soppresso*).

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'art. 2 della legge di conversione dispone quanto appresso:

« Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1° febbraio 1985, n. 9 ».

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

La legge 14 maggio 1981, n. 219 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75. Essa reca *ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.*

Nota all'art. 1, comma 3:

Il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 reca *interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.* L'art. 4 di esso prevede:

« Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi 1983 e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro l'anno 1984 ».

Nota all'art. 2, comma 4:

Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 reca *misure urgenti per la protezione civile.*

Note all'art. 2, comma 5-bis:

— L'art. 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 concerne il *finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni.*

— L'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (citata nella nota all'art. 1, commi 1 e 2) prevede, nel terzo comma, che il sindaco di Napoli, « nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo », agisce nella qualità di commissario straordinario di Governo nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è soggetto « soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento ».

Nota all'art. 3, commi 1 e 2:

Il testo degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (citata nella nota all'art. 1, commi 1 e 2) è il seguente:

« Art. 21. (*Ricostuzione e riparazione degli stabilimenti industriali*). — Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del

terreno nello stesso comune, qualora per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro il 31 dicembre 1982, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dalla autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'art. 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro, per il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente art. 4 ».

« Art. 32. (*Aree da destinare agli impianti industriali*). — Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tale aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato ».

Nota all'art. 3, *comma* 3:

Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 concerne *interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.* Gli articoli 9 e 11 di detto decreto-legge dispongono:

« Art. 9. — 1. *In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.*

2. *Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.*

3. *Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.*

4. *Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento della attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.*

5. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.*

6. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.*

7. *Ai fini di cui al comma 6, è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.*

8. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.*

9. *Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al* 31 *marzo* 1985 ».

« Art. 11. — *Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il* 31 *marzo* 1985, *il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad*

emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati».

Note all'art. 3, *comma* 3-*bis*:

— Il testo dell'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (citato nella nota all'art. 1, comma 1 e 2) è il seguente:

«Art. 64. (*Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL*). — Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-83 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 — modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 — e dell'articolo 2, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sarà utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonché per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128».

— Il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 concerne *disciplina per la gestione stralcio dell'attività del Commissario delle zone terremotate della Campania e della Basilicata*. L'art. 15 di detto decreto-legge dispone:

«Per il biennio 1982-83 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di strutture sanitarie di base e centri socio-sanitari delle unità sanitarie locali che ricomprendano uno o più comuni disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unità sanitarie locali interessate.

Per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera *b*), del citato decreto».

Nota all'art. 3, *comma* 3-*ter*:

Si trascrive il testo dell'art. 7, commi quinto e settimo del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 (citato nella nota precedente):

«Le somme eventualmente già riscosse, in base al terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione».

«Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato al 31 luglio 1982».

Note all'art. 4, *commi* 1 *e* 1-*quater*:

— Il testo dell'art. 13-*quinquies*, comma 1 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 (citato nella nota all'art. 3, comma 3) è il seguente:

1. *Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al* 31 *dicembre* 1985.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contiene *disposizioni comuni in materia di accertamento di imposte sui redditi*. Si indicano le modifiche degli articoli indicati nella disposizione alla quale la presente nota si riferisce:

Art. 23: Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente;

Art. 24: Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

Art. 25: Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi;

Art. 25-*bis*: Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;

Art. 28: Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici;

Art. 29: Ritenuta su compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato.

— L'art. 1, quarto comma, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (richiamato dal nuovo testo dell'art. 13-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159), dispone che sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi:

«*d*) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, presentino o spediscano con le modalità previste dall'art. 12, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'art. 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto, di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597».

Note all'art. 4, *comma* 1-*sexies*:

— Il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, concerne *interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del* 1980. L'art. 5-*bis* di detto decreto-legge, nel comma 1, dispone:

«1. *Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel comune di Pozzuoli è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il* 1° *settembre* 1983 *e fino al* 31 *dicembre* 1984».

— La legge 18 aprile 1984, n. 80, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante *proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219. L'art. 16 della legge di conversione (*Estensione di agevolazioni concernenti gli oneri sociali*), nel primo comma, dispone:

«L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è concesso con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Bacoli e Monte di Procida».

Nota all'art. 4-*bis*:

Il testo aggiornato del sedicesimo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (citata nella nota precedente) è il seguente:

«*Il personale in servizio alla data del* 30 *dicembre* 1983, assunto dai comuni disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è immesso in un ruolo ad esaurimento, anche in soprannumero dei comuni stessi».

Nota all'art. 2 della legge di conversione:

Si riporta il titolo dei tre decreti-legge non convertiti:

Decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271: *Ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania.*

Decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793: *Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e altre disposizioni in materia di calamità naturali.*

Decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9: *Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.*

(3107)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 maggio 1985.

Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Visto l'art. 35, comma quarto, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di determinare gli accertamenti da eseguirsi anche in deroga alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche, al fine della certificazione circa l'idoneità statica delle opere eseguite abusivamente;

Visto il voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 28 marzo 1985, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Il certificato di idoneità statica deve essere allegato alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria quando le opere abusivamente eseguite abbiano un volume complessivo superiore a 450 mc ovvero siano comprese in edifici aventi volumetria complessiva superiore a quella ora indicata.

Art. 2.

Gli accertamenti da eseguire ai fini della certificazione di cui al precedente art. 1 sono quelli indicati nel presente decreto.

A) OPERE IN CEMENTO ARMATO ED A STRUTTURA METALLICA

A.1. *Operazioni preliminari.*

Il tecnico incaricato della certificazione di idoneità dovrà preliminarmente acquisire:

gli elaborati di progetto e i calcoli di stabilità delle strutture dell'intero edificio; ove non siano disponibili detti documenti dovrà procedersi ad un'adeguata verifica statica sulla base di rilevamenti;

la relazione sulle caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche del terreno di fondazione;

la relazione sulle caratteristiche dei materiali corredata da eventuali certificazioni di prove eseguite.

Si dovrà procedere altresì ad una ricognizione generale dell'opera per il rilevamento di eventuali segni di dissesto.

A.2. *Controllo dei materiali.*

Ove non siano disponibili certificati di prove sul calcestruzzo impiegato, rilasciati dai laboratori di cui all'art. 20 della legge n. 1086/1971, ovvero detti certificati siano in numero insufficiente a valutare la resistenza del conglomerato in base alle vigenti norme, potranno eseguirsi indagini complementari, in numero adeguato ad ottenere sufficienti indicazioni sull'idoneità del conglomerato.

Ove siano disponibili certificati di prove sul calcestruzzo in numero sufficiente, dovrà verificarsi che la resistenza del calcestruzzo, valutata ai sensi delle vigenti norme, sia compatibile con le sollecitazioni di calcolo.

Per quanto riguarda le armature metalliche delle strutture in cemento armato, ove siano disponibili certificazioni di prove di accettazione eseguite presso i laboratori di cui all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ovvero l'attestazione dell'avvenuto controllo nello stabilimento di produzione, il tecnico incaricato valuterà la loro ammissibilità in rapporto alle sollecitazioni previste nelle calcolazioni.

Ove non siano disponibili prove sugli acciai impiegati, dovrà essere assunta quale tensione ammissibile nelle armature il valore: 1600 kg/cm^2 per gli acciai nervati e 1200 kg/cm^2 per i tondi lisci.

In alternativa potranno prelevarsi campioni di acciaio per accertare, mediante prove da effettuarsi presso i laboratori sopra indicati, che le tensioni di snervamento e di rottura siano adeguate a quelle di esercizio.

Nel caso di strutture in carpenteria metallica, ove non sia disponibile la documentazione di qualificazione di cui alle vigenti norme tecniche emanate in forza dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ovvero le certificazioni ufficiali dei controlli di accettazione prescritti dalle norme medesime, dovrà procedersi al prelievo di campioni da sottoporre a prove presso i laboratori sopra indicati.

Il numero di detti prelievi sarà determinato dal tecnico in rapporto all'importanza dell'opera e alle sollecitazioni effettive.

Le prove di cui al precedente capoverso potranno omettersi se la tensione massima di esercizio non supera il valore di 1200 kg/cm^2.

Particolare attenzione dovrà essere posta al controllo delle unioni dei profilati, acquisendo le certificazioni degli eventuali controlli effettuati in corso d'opera.

Analogamente, particolare attenzione dovrà altresì essere posta a possibili fenomeni di instabilità sia globali che locali.

A.3. *Verifiche dimensionali.*

Sulla scorta degli elaborati di cui al punto A.1 dovrà procedersi al controllo discrezionale a campione delle dimensioni delle strutture; per le opere in cemento armato il suddetto controllo dovrà riguardare anche il numero, la posizione e il diametro delle armature metalliche.

A.4. *Prove di carico.*

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal tecnico incaricato della certificazione, dovranno essere eseguite con le modalità previste dalle vigenti norme tecniche di cui all'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

A.5. *Sopraelevazioni e interventi localizzati.*

Nel caso di sopraelevazione e di interventi localizzati, gli accertamenti vanno estesi a tutte le parti dell'edificio interessate sotto il profilo della statica.

A.6. *Costruzioni in zona sismica.*

A.6.1. Costruzioni eseguite prima della classificazione sismica.

La certificazione di idoneità statica non dovrà tener conto della classificazione sismica successiva all'esecuzione della costruzione.

Ove sia necessario il progetto di adeguamento di cui al quinto comma dell'art. 35 della legge n. 47/1985, questo potrà essere redatto sulla base delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 2 luglio 1981 (*Gazzetta Ufficiale*, supplemento al n. 198 del 21 luglio 1981).

A.6.2. Costruzioni eseguite dopo la classificazione sismica.

Per le costruzioni eseguite dopo l'entrata in vigore del decreto di classificazione sismica, fermo restando quanto stabilito al precedente punto A.1, dovrà verificarsi il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 19 giugno 1984 e nel decreto ministeriale 29 gennaio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984 e *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985).

Nel caso di sopraelevazioni di edifici esistenti, dovrà verificarsi anche l'osservanza di quanto stabilito all'art. 14 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

B) Costruzioni in muratura

B.1. *Operazioni preliminari.*

Il tecnico incaricato della certificazione di idoneità dovrà preliminarmente acquisire:

gli elaborati di progetto dell'intero edificio nel quale dovranno essere illustrate, tra l'altro, le dimensioni e la disposizione delle strutture murarie portanti e di controventamento, nonché le caratteristiche dei materiali impiegati;

il calcolo delle strutture murarie, ove necessario, e di quelle in cemento armato o in acciaio eventualmente esistenti, con particolare riferimento ai solai, scale, balconi, ecc.;

una relazione sulle caratteristiche del terreno di fondazione.

B.2. *Controllo dei materiali.*

Per gli eventuali elementi strutturali in cemento armato o in acciaio rientranti nella sfera di applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086, dovrà adempiersi a quanto stabilito nel precedente punto A.2.

Ove il tecnico incaricato della certificazione non abbia potuto formarsi il convincimento dell'idoneità della muratura in rapporto alle caratteristiche di sollecitazione, dovranno eseguirsi indagini al fine di acquisire indicazioni sulla resistenza della muratura da confrontare con le sollecitazioni negli elementi murari derivanti dal calcolo.

Ai fini delle verifiche mediante le tensioni ammissibili, dovrà assumersi un coefficiente di sicurezza riferito alla rottura pari a $\eta = 8$.

B.3. *Particolari costruttivi.*

Ai fini del rilascio della certificazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 35 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, dovrà accertarsi che:

le murature che svolgono funzione statica non siano realizzate con ciottolame;

le murature realizzate con pietrame non avente piani di posa regolari, siano interrotte da ricorsi in mattoni pieni o in calcestruzzo, dello spessore di almeno cm 12, posti ad interasse non superiore a m 1,60;

le murature portanti e di controventamento siano fra loro rese solidali mediante opportune ammorsature;

in corrispondenza dei solai di piano e della copertura, a tetto o a terrazzo, sia presente un cordolo in cemento armato di altezza almeno pari a quella del solaio o del solaio di maggior altezza, nel caso di solai contigui;

le travi dei solai in ferro siano inserite sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi. Nel caso di solai contigui, le travi inserite nel muro comune dovranno essere efficacemente collegate tra loro almeno ogni m 2,50;

i solai in cemento armato, normale e precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, siano incastrati nei cordoli.

Qualora non risulti accertato il rispetto di una o più condizioni sopra dette, dovrà redigersi un progetto di adeguamento ai sensi del quinto comma dell'art. 35 della legge n. 47/1985.

B.4. *Sopraelevazioni e interventi localizzati.*

Nel caso di sopraelevazioni o di interventi localizzati, dovrà accertarsi che:

le strutture di fondazione siano idonee a sopportare i maggiori carichi;

il complesso dell'edificio, compresa la sopraelevazione, risponda alle prescrizioni di cui ai punti precedenti.

B.5. *Costruzioni in zona sismica.*

B.5.1. Costruzioni eseguite prima della classificazione sismica.

La certificazione di idoneità statica non dovrà tener conto della classificazione sismica successiva alla esecuzione della costruzione.

Ove sia necessario il progetto di adeguamento di cui al quinto comma dell'art. 35 della legge n. 47/1985, questo dovrà essere redatto secondo le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 2 luglio 1981 (*Gazzetta Ufficiale*, supplemento al n. 198 del 21 luglio 1981).

B.5.2. Costruzioni eseguite dopo la classificazione sismica.

Per le costruzioni eseguite dopo l'entrata in vigore del decreto di classificazione sismica, fermo restando quanto stabilito al precedente punto B.1, dovrà verificarsi il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 19 giugno 1984 e nel decreto ministeriale 29 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984 e *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985).

Nel caso di sopraelevazioni di edifici esistenti, dovrà verificarsi anche l'osservanza di quanto stabilito nell'art. 14 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

C) Edifici a struttura mista

Particolare attenzione andrà posta nei casi di interventi localizzati o di sopraelevazione eseguiti con struttura in cemento armato o acciaio in edifici in muratura.

In particolare dovrà esaminarsi l'effetto dei carichi concentrati dei pilastri sulle sottostanti murature ovvero l'effetto delle masse murarie sulle sottostanti strutture deformabili in cemento armato o acciaio, specie nel caso di edifici in zone classificate sismiche.

D) EDIFICI DI LEGNO

Nel caso di edifici in tutto o in parte in legno, assume particolare rilevanza la verifica dello stato di conservazione delle parti lignee.

Dovrà inoltre acquisirsi il progetto dell'opera completo di elaborati grafici e dei calcoli, in assenza di detti elaborati dovrà provvedersi ad una attendibile redazione degli stessi mediante accurati rilevamenti e conseguenti calcoli statici.

Particolare cura dovrà essere posta nel controllo delle costole montanti e delle altre parti costituenti l'organismo statico al fine di verificare l'idoneità delle eventuali giunzioni.

Nel caso di coperture in legno vincolate a strutture di materiale diverso, dovrà accertarsi la idoneità dei vincoli stessi.

Roma, addì 15 maggio 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

NOTE

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 35, comma quarto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è il seguente:

«Al fine della certificazione di cui alla lettera *b*) del comma precedente, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti da eseguire, anche in deroga alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative normative tecniche».

La lettera *b*) del terzo comma dell'art. 35 si riferisce alla «certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite».

Questa certificazione deve essere allegata alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

Nota all'art. 2, punti A.2 e A.4:

Il testo degli articoli 20 e 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sulla *disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica*, è il seguente:

«Art. 20. (*Laboratori*). — Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del *Touring Club* italiano (Milano);

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità».

«Art. 21. (*Emanazione di norme tecniche*). — Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge».

Note all'art. 2, punto A.6.1:

— Il testo dell'art. 35, comma quinto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è il seguente:

«Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento».

Per la certificazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma v. la nota al titolo.

— Il decreto ministeriale 2 luglio 1981 contiene *la normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.*

Note all'art. 2, punto A.6.2:

— Il decreto ministeriale 19 giugno 1984 contiene norme tecniche relative alle costruzioni sismiche. Il decreto ministeriale 31 gennaio 1985 ha apportato modifiche al decreto ministeriale 19 giugno 1984.

— Il testo dell'art. 14 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è il seguente:

«Art. 14. (*Sopraelevazioni*). — E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge».

Note all'art. 2, punto B.3 e B.5.1:

— Per la «certificazione di cui alla lettera *b*)» del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, v. la nota al titolo.

— Il testo del quinto comma dello stesso art. 35 è riportato nella nota all'art. 2, punto A.6.1.

— Per il decreto ministeriale 2 luglio 1981 v. la nota all'art. 2, punto A.6.1.

Note all'art. 2, punto B.5.2:

— Il testo dell'art. 14 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è riportato nella nota all'art. 2, punto A.6.2.

— Per i decreti ministeriali 19 giugno 1984 e 29 gennaio 1985 v. la nota all'art. 2, punto A.6.2.

(3006)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 maggio 1985.

Revoca del decreto ministeriale 20 marzo 1980 col quale la divisione di oculistica dell'ospedale civile di Chioggia veniva autorizzata alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980, con il quale la divisione di oculistica dell'ospedale civile di Chioggia (Venezia) veniva autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, con l'equipe composta dai sanitari:

Rapizzi prof. Albino, primario della divisione di oculistica;

Destro dott. Franco, aiuto della divisione di oculistica;

Visto il telegramma del 30 novembre 1984 con cui il presidente della USL n. 10 di Treviso ha comunicato il trasferimento del prof. Albino Rapizzi;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 febbraio 1985;

Considerato che l'equipe deputata alle predette operazioni era rappresentata solo dai sanitari prof. Rapizzi Albino e dott. Destro Franco e che il citato professore Rapizzi non è stato sostituito;

Ritenuto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 10 della legge n. 644/1975 in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali fu rilasciato il decreto di autorizzazione;

Decreta:

E' revocato il decreto autorizzatorio del 20 marzo 1980 con il quale la divisione di oculistica dell'ospedale civile di Chioggia (Venezia) veniva autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

(3108)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 aprile 1985.

Finanziamento dell'Associazione italiana della Croce rossa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che, nella seduta del 28 marzo 1985, il C.I.P.E. ha assegnato all'Associazione italiana della Croce rossa, a completamento del finanziamento relativo all'esercizio 1984, la somma complessiva di L. 7.500.000.000, a valere sulla residua disponibilità non ripartita del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984 di L. 94.711.968.000, precedentemente impegnato con l'articolo 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 1984, numero 171.816, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 novembre 1984;

Visto, altresì, che con delibera del 3 aprile 1985 il C.I.P.E., a valere sull'accantonamento complessivo di lire 1.139.500 milioni del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985, precedentemente disposto dallo stesso C.I.P.E. con il deliberato del 20 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, ha determinato in L. 52.000.000.000 la quota annua 1985 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, in quote trimestrali di lire 13.000.000.000;

Ritenuto che si rende necessario impegnare l'importo complessivo di L. 26.000.000.000 per il finanziamento del primo semestre 1985, dell'Associazione italiana della Croce rossa e di erogare l'importo complessivo di lire 7.500.000.000 a completamento del finanziamento 1984;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto esposto nelle premesse, è assegnato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, a completamento del finanziamento relativo all'esercizio 1984, la somma complessiva di L. 7.500.000.000.

E' assegnato, altresì, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 26.000.000.000 per le necessità finanziarie del primo semestre 1985.

Art. 2.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, di L. 26.000.000.000 ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

E' autorizzato il versamento a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa dell'importo complessivo di L. 7.500.000.000 di cui al precedente art. 1, che graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

E' autorizzato, inoltre, il versamento di L. 26.000.000.000 all'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 2, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1985
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 390

(3131)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 4 giugno 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

(per quanto concerne gli articoli 9, 12, 22, 23, 24 e 25)

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 15 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 viene così modificato:

« Art. 15. (*Obbligo del deposito vincolato infruttifero*). — L'esecuzione delle operazioni previste dalle causali 101, 102*a*), 102*b*), 103, 104*a*), 104*b*), 105, 106 e 109 dell'allegato *A* al presente decreto è subordinata al versamento, da parte del residente, in un conto vincolato infruttifero presso la banca che interviene nell'operazione, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e applicazione del presente decreto, di un importo in lire pari:

1) al 50% del valore dell'investimento qualora lo stesso sia effettuato in Paesi non aderenti all'OCSE;

2) al 40% del valore dell'investimento qualora lo stesso sia effettuato in Paesi aderenti all'OCSE;

3) al 30% del valore dell'investimento qualora lo stesso abbia per oggetto l'acquisto di titoli obbligazionari emessi da istituzioni comunitarie quotati presso borse valori ufficiali estere.

Qualora le operazioni di cui al precedente comma abbiano per oggetto l'acquisto di quote di fondi comuni d'investimento esteri autorizzati ad operare in Italia, la misura del versamento è ridotta al 25% delle lire necessarie per l'acquisto delle quote, sempreché i fondi d'investimento non siano autorizzati ad impiegare all'estero oltre il 50% degli importi versati da sottoscrittori residenti.

Qualora gli investimenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) siano ceduti prima di un anno dalla data di acquisto, i relativi depositi devono essere mantenuti nella misura rispettivamente del 10% e del 20% del valore dell'investimento per un ulteriore periodo di tempo pari a quello intercorso tra l'acquisto e la cessione.

Per quanto concerne il deposito vincolato infruttifero a fronte dell'acquisto di titoli obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero che forniscono un rendimento sotto forma di capitalizzazione dell'investimento e non sotto forma di cedola, il deposito stesso deve essere integrato, con cadenza annuale rispetto alla data dell'iniziale investimento, sulla base della maggiore quotazione registrata dai titoli in argomento presso la borsa estera considerata all'atto dell'acquisto.

Eventuali deroghe all'obbligo di costituire il deposito vincolato infruttifero potranno essere disposte dal Ministero del commercio con l'estero e, per le operazioni autorizzate in via generale, dall'UIC.

In quest'ultimo caso, limitatamente agli investimenti eseguibili d'iniziativa ai sensi delle causali 101, 102*a*) e 102*b*), l'esonero dall'obbligo del deposito vincolato infruttifero deve intendersi accordato ove l'UIC nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta non abbia disposto altrimenti ».

Art. 2.

L'art. 20 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 20. (*Obbligo del deposito dei titoli emessi o pagabili all'estero, intestazione del deposito a società fiduciarie*). — I titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero, nonché i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri di pertinenza di residenti, devono essere immessi in un deposito costituito presso le banche abilitate per la custodia e l'amministrazione, entro trenta giorni dalla data in cui i residenti ne vengono in possesso o ne possano comunque disporre, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui i proprietari divengono residenti.

Il deposito di cui al precedente comma può essere costituito anche al nome di società fiduciarie, aventi la sede nel territorio della Repubblica, che abbiano proceduto all'acquisto dei titoli o delle quote per conto di residenti. In tal caso il deposito deve essere dettagliato da sottorubriche per ogni effettivo proprietario.

L'obbligo del deposito di cui al presente articolo si considera assolto anche quando le banche abilitate, nel termine sopra indicato, costituiscano il deposito presso banche estere, a nome proprio e per conto degli aventi diritto ».

Art. 3.

L'art. 21 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 21. (*Deroghe all'obbligo del deposito*). — I residenti sono esonerati dall'obbligo di costituzione in deposito di cui al precedente art. 20 per:

a) i titoli azionari, obbligazionari ed i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento privi di valore a seguito di riforme monetarie, ovvero di provvedimenti adottati dalle autorità governative dello Stato in cui ha sede l'emittente dei titoli stessi;

b) i titoli azionari ed obbligazionari, nonché i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri, il cui prezzo di acquisto, nel controvalore in lire, non superi, per ogni singolo proprietario, l'ammontare complessivo di L. 300.000;

c) i titoli azionari ed obbligazionari costituiti a cauzione di cariche amministrative oppure acquisiti da compagnie di assicurazione a copertura di rischi assunti all'estero secondo le disposizioni vigenti;

d) i titoli obbligazionari rilasciati da beneficiari esteri di crediti accordati da banche e da istituti di credito a medio termine con sede nel territorio della Repubblica.

Per le fattispecie di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) è altresì concessa deroga dall'obbligo della dichiarazione di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto ».

Art. 4.

L'art. 22 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 22. (*Depositi di titoli emessi e pagabili in Italia di pertinenza di non residenti*). — I titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, nonché i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, acquisiti da "non residenti" in dipendenza di operazioni autorizzate devono essere immessi in uno dei depositi di pertinenza estera di cui al successivo titolo VI, osservate le disposizioni che regolano i depositi stessi ».

Art. 5.

Dopo l'art. 22 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto l'art. 22-*bis*:

« Art. 22-*bis*. (*Dichiarazione e deposito di altri valori mobiliari*). — Le disposizioni stabilite in materia di dichiarazione e di deposito nei precedenti articoli 19, 20 e 21 si applicano anche ai valori mobiliari esteri, diversi da quelli considerati nei predetti articoli, acquisiti dai residenti in conformità delle disposizioni valutarie.

Le disposizioni stabilite in materia di deposito nel precedente art. 22 si applicano anche ai valori mobiliari italiani, diversi da quelli indicati nel predetto articolo, acquisiti da non residenti in dipendenza di operazioni autorizzate ».

Art. 6.

L'art. 69 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 69. (*Esportazioni di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti e detenuti da residenti*). — L'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di investimento esteri acquisiti e detenuti da residenti in conformità delle disposizioni valutarie, può essere effettuata, per conto degli aventi diritto, esclusivamente da parte delle banche abilitate per le causali indicate e con le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto ».

Art. 7.

L'art. 70 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 70. (*Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti o detenuti da non residenti*). — L'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di investimento esteri appartenenti a non residenti, può essere effettuata:

al seguito dei non residenti medesimi, sempreché risultino precedentemente importati in base ad apposita attestazione doganale, rilasciata non oltre i sei mesi che precedono l'esportazione, o ad altri mezzi di prova documentale, ovvero risultino provenienti, in base ad attestazione bancaria, da deposito di pertinenza estera di cui al successivo art. 94;

dalle banche abilitate, per conto degli aventi diritto, sempreché risultino provenienti da deposito di pertinenza estera di cui al successivo art. 94 ».

Art. 8.

L'art. 71 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 71. (*Importazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero da parte di residenti e non residenti*). — E' consentita l'importazione da parte di residenti e di non residenti di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri.

Ai fini della riesportazione dei titoli e certificati di cui al precedente comma, i non residenti, all'atto della introduzione degli stessi nel territorio della Repubblica, devono farsi rilasciare, a comprova di tale circostanza, apposita attestazione doganale utilizzabile, al predetto fine, entro sei mesi dalla data del rilascio ».

Art. 9.

L'art. 72 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è modificato come segue:

« Art. 72. (*Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia acquisiti e detenuti da non residenti e relativa reimportazione*). — L'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, acquisiti e detenuti da non residenti, in conformità delle disposizioni valutarie vigenti, può essere effettuata, per conto degli aventi diritto, esclusivamente da parte delle banche depositarie, sempreché costituiti nei depositi di cui al successivo Titolo VI e risultino osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

La reimportazione può essere effettuata esclusivamente da parte di banche abilitate per conto degli aventi diritto, osservate le modalità stabilite nelle citate circolari ».

Art. 10.

Dopo l'art. 73 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto l'articolo 73-*bis*:

« Art. 73-*bis*. (*Esportazione e importazione di altri valori mobiliari*). — Le disposizioni stabilite nei precedenti articoli 69 e 71 si applicano anche all'esportazione e all'importazione di valori mobiliari emessi o pagabili all'estero, diversi da quelli considerati nei predetti articoli, acquisiti e detenuti da residenti in conformità delle disposizioni valutarie.

Le disposizioni stabilite nei precedenti articoli 70 e 71 si applicano anche all'esportazione ed all'importazione dei valori mobiliari emessi o pagabili all'estero, diversi da quelli considerati nei predetti articoli, appartenenti a non residenti.

Le disposizioni stabilite nel precedente art. 72 si applicano anche all'esportazione e relativa reimportazione dei valori mobiliari emessi e pagabili in Italia, diversi da quelli considerati nel predetto articolo, acquisiti e detenuti da non residenti in dipendenza di operazioni autorizzate ».

Art. 11.

L'art. 86 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 86. (*Depositi capitale - Definizione e funzione*). — I "depositi capitale" sono istituiti per la custodia e la amministrazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, che risultino acquisiti o detenuti in conformità delle disposizioni valutarie ma non ai sensi e per gli effetti della legge 7 febbraio 1956, n. 43 e del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211.

Detti depositi possono essere costituiti presso banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

I depositi capitale possono essere altresì costituiti a nome di persone fisiche di cittadinanza straniera, pur se residenti nel territorio della Repubblica, sempreché negli stessi vengano immessi titoli o certificati di cui al primo comma di comprovata o riconosciuta pertinenza estera ».

Art. 12.

L'art. 88 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 88. (*Depositi speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43 - Definizione e funzione*). — I "depositi speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43" sono istituiti per la custodia e l'amministrazione dei titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, che risultino acquisiti o detenuti ai sensi e per gli effetti della citata legge.

Detti depositi possono essere costituiti presso banche abilitate al nome di stranieri in qualsiasi paese residenti, nonché al nome di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ».

Art. 13.

L'art. 89 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 89. (*Depositi speciali indennizzi a cittadini delle Nazioni Unite - Definizione e funzione*). — I "depositi speciali per indennizzi a cittadini delle Nazioni Unite" sono istituiti per la custodia e l'amministrazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani acquistati con utilizzo di somme corrisposte ai sensi del trattato di pace.

Detti depositi sono costituiti presso "banche abilitate" al nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ».

Art. 14.

L'art. 90 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 90. (*Depositi speciali transitori - Definizione e funzione*). — I " depositi speciali transitori in lire " devono essere costituiti presso le banche abilitate a nome di soggetti con residenza fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per l'immissione di titoli azionari ed obbligazionari in lire, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, per i quali non ricorrano gli elementi atti a comprovarne, sotto il profilo valutario, la legittimità del possesso da parte dei non residenti.

La permanenza dei titoli e dei certificati nei depositi deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'acquisizione, da parte delle banche, di tali elementi; ove non sia possibile, le operazioni a valere sui depositi come sopra costituiti sono subordinate alle determinazioni dei competenti organi valutari.

L'Ufficio italiano dei cambi può disporre l'immissione nei depositi di titoli azionari ed obbligazionari in lire nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, il cui prelievo resta subordinato alle determinazioni del predetto Ufficio ».

Art. 15.

Dopo l'art. 90 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto l'art. 90-*bis*:

« Art. 90-*bis*. (*Depositi di altri valori mobiliari*). — Le disposizioni stabilite in materia di deposito nei precedenti articoli 86, 88, 89 e 90 si applicano anche nei casi in cui la custodia o l'amministrazione, ovvero gli accertamenti circa la legittimità del possesso del non residente, concernano valori mobiliari emessi e pagabili in Italia diversi da quelli indicati nei menzionati articoli ».

Art. 16.

L'art. 94 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 94. (*Depositi dell'estero in valuta - Definizione e funzione*). — I " depositi dell'estero in valuta " sono istituiti per la custodia e l'amministrazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri.

Detti depositi possono essere costituiti presso le " banche abilitate " a nome di stranieri in qualsiasi paese residenti, nonché a nome di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ».

Art. 17.

L'art. 95 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 95. (*Depositi speciali transitori - Definizione e funzione*). — I depositi speciali transitori in valuta devono essere costituiti presso le banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vati-

cano e della Repubblica di San Marino per l'immissione di titoli azionari ed obbligazionari in valuta, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri, per i quali non ricorrano gli elementi atti a comprovare, sotto il profilo valutario, la legittimità del possesso da parte dei non residenti.

La permanenza dei titoli e dei certificati nei depositi onde trattasi deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'acquisizione, da parte delle banche, di tali elementi; ove ciò non sia possibile, le operazioni a valere sui depositi come sopra costituiti sono subordinate alle determinazioni dei competenti organi valutari ».

Art. 18.

Dopo l'art. 95 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto l'art. 95-*bis*:

« Art. 95-*bis*. (*Depositi di altri valori mobiliari*). — Le disposizioni stabilite in materia di deposito nei precedenti articoli 94 e 95 si applicano anche nei casi in cui la custodia e l'amministrazione, ovvero l'accertamento circa la legittimità del possesso del non residente concernano valori mobiliari emessi o pagabili all'estero diversi da quelli indicati nei menzionati articoli ».

Art. 19.

L'art. 98 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 98. (*Cessione contro lire tra residenti di attività sull'estero e regolamenti in valuta tra residenti*). — E' consentita la cessione fra residenti, tramite banche abilitate, di quote di partecipazione in imprese estere e di titoli azionari ed obbligazionari, emessi e/o pagabili all'estero, di altri valori mobiliari emessi o pagabili all'estero e di immobili sempreché, in ogni caso, per gli acquirenti sussistano le condizioni richieste per poterne direttamente effettuare l'acquisto all'estero. E' altresì consentita la cessione tra residenti tramite banche abilitate — in esonero dal deposito infruttifero previsto dal precedente art. 16 — di quote di fondi comuni d'investimento esteri sempreché tali quote siano state collocate in Italia in base ad autorizzazione.

Il regolamento tra residenti ed imprese assicurative operanti in Italia di premi e indennizzi correlati ad assicurazioni, coassicurazioni e riassicurazioni può essere effettuato in valuta osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

E' altresì consentito il reintegro di conti autorizzati spedizionieri e transitari di cui all'art. 30 del presente decreto da parte dei titolari con acquisti sul mercato o con disponibilità accreditate in conti valutari, nei casi stabiliti nelle predette circolari ».

Art. 20.

La causale 104 *b*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è modificata come segue:

« 104 *b*) Acquisto di quote di fondi comuni di investimento esteri.	Purché i fondi stessi risultino autorizzati dal Mincomes ad operare in Italia ».

Art. 21.

La causale 117) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è modificata come segue:

« 117) Realizzo di titoli azionari ed obbligazionari, di quote di fondi comuni di investimento esteri e di altri valori mobiliari esteri.	Sempreché relativo ad attività acquisite in conformità delle disposizioni vigenti ».

Art. 22.

La causale 201 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è modificata come segue:

« Causale 201) Investimenti mobiliari:

a) costituzione, acquisto integrale di imprese in Italia (filiazioni, succursali e sedi secondarie in genere) e relativi ampliamenti;

b) conferimento di fondi di esercizio ad uffici o sedi di rappresentanza nonché di fondi di dotazione a succursali e sedi secondarie in genere;

c) partecipazioni in imprese non rappresentate da titoli;

d) acquisto di titoli azionari ed obbligazionari (ivi compresi quelli del debito pubblico) emessi e pagabili in Italia nonché di quote di fondi comuni d'investimento italiani ».

Art. 23.

La causale 204 *a*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è modificata come segue:

«Causale 204 *a*) Prestiti di durata non superiore a 5 anni non connessi ad importazioni di merci e prestazioni di servizi rese da non residenti, garantibili da ipoteche su immobili del beneficiario residente:	Esclusivamente in favore di residenti diversi dagli enti pubblici non economici.
i) senza vincolo di permanenza media minima del capitale mutuato;	I residenti possono contrarre prestiti della specie esclusivamente con residenti in Paesi C.E.E. e fino ad un ammontare globale di lire 500 milioni.

ii) con vincolo di permanenza media minima del capitale mutuato (vita media del prestito) di 24 mesi.	I residenti possono contrarre prestiti della specie esclusivamente: con residenti in Paesi C.E.E. fino ad un ammontare globale di lire 3 miliardi. con residenti negli altri Paesi OCSE fino all'ammontare globabale di lire 1 miliardo. Entro il limite massimo di lire 3 miliardi è consentito ai residenti cumulare i prestiti di cui a i) e ii), a condizione che vengano rispettati gli altri limiti fissati per le varie categorie ».

Art. 24.

La causale 207) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è modificata come segue:

« 207) prestiti a familiari	Fino al controvalore di lire 500.000.000 e semprеché i mutuatanti siano residenti in Paesi aderenti all'OCSE e risultino legati al beneficiario da vincoli di matrimonio o di parentela fino al 3° grado ed il rimborso sia previsto non oltre 5 anni dalla concessione ».

Art. 25.

La causale 213) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è modificata come segue:

«213) Disinvestimenti mobiliari: *a*) realizzo totale o parziale di imprese in Italia; *b*) realizzo di partecipazioni in imprese non rappresentate da titoli; *c*) vendita di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, di quote di fondi comuni di investimento italiani e di altri valori mobiliari italiani.	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC, qualora l'attività oggetto del disinvestimento non risulti classificata, ai fini valutari, di pertinenza estera ».

Art. 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 giugno 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3168)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lucca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa dell'interruzione del servizio del giorno 6 marzo 1985, avvenuta in seguito a telefonata anonima che avvertiva dell'esistenza nei locali dell'ufficio di un ordigno esplosivo, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Lucca;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato, verificatosi a seguito dell'allontanamento di tutto il personale in servizio, su disposizione degli organi di polizia, è accertato per il giorno 6 marzo 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(3169)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **247.**

Autorizzazione all'Automobile club d'Italia ad acquistare un immobile.

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club d'Italia viene autorizzato ad acquistare dall'automobile club di L'Aquila, per il prezzo di L. 34.000.000, una quota pari al 50% della proprietà dell'automobile club di L'Aquila dello stabile sito in L'Aquila, via Buone Novelle n. 6, composto di piano terra e di tre piani soprastanti e riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 13872, foglio 101, n. 662, sub. 1 B/4 - 2 C/1.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1985
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 249

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **248.**

Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare dal Consorzio modenese edili, Società cooperativa a r.l., per il prezzo di L. 218.359.340, un immobile costituito da un capannone di mq 525,46, sito in Modena, via Divisione Acqui numeri 119, 121, 123 ed in attesa di essere accatastato in conformità delle denunce presentate al nuovo catasto edilizio urbano di Modena in data 1° luglio 1983, prot. n. 3231 e n. 3232, da destinare ad autorimessa ed officina, con annessi servizi vari, del parco autoveicoli dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1985
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 250

DECRETO 12 febbraio 1985, n. **249.**

Autorizzazione all'Automobile club di Pordenone ad acquistare un immobile.

N. 249. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Pordenone viene autorizzato ad acquistare dalla ditta Furgiuele e Baldelli S.a.s., in Udine, per il prezzo di L. 115.000.000 una porzione immobiliare facente parte del complesso immobiliare denominato Condominio A.C.I. - 1° lotto, sito in Pordenone - viale Dante Alighieri, 42, e costituito da un locale a forma rettangolare al piano terra di mq 110 circa, costruito sull'area catastalmente censita col n. 982 sub 17 del foglio 20 ed allibrato alla partita 4744, da destinare a sede degli uffici dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1985
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 251

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un componente del Comitato operativo per le emergenze

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1985, sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il direttore generale dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) è stato nominato componente del Comitato operativo per le emergenze (Emercom) costituito presso il Dipartimento della protezione civile.

(3110)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1985, registro n. 16 Difesa, foglio n. 5, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Patrizi Mario, nato il 15 giugno 1914 a Vitorchiano. — Comandante di formazione della divisione « Italia », nel corso dell'ultima decisiva offensiva partigiana in Jugoslavia, conduceva all'attacco la sua compagnia, nonostante la massiccia reazione di fuoco del nemico. Mortalmente ferito, rifiutava ogni soccorso sino a vittoriosa conclusione del combattimento. In ospedale, chiudeva da prode il suo prestigioso passato di valoroso combattente. — Brezovac (Slovenia - Jugoslavia, 27-30 aprile 1945).

Riccobono Calcedonio, nato il 17 settembre 1920 a Palermo. — Generoso e impavido patriota subito dopo l'armistizio aderiva con entusiasmo al movimento clandestino della Resistenza nel quale emergeva per iniziativa, slancio e ardimento. Volontario nelle missioni più rischiose era per le sue doti di combattente un punto di riferimento per i compagni di lotta. Il 20 gennaio 1945, in località Degolla, nel corso di un improvviso attacco sferrato da preponderanti forze nemiche senza esitare affrontava l'incalzante avversario battendosi da prode fino all'esaurimento delle munizioni. Colpito a morte mentre lanciava le ultime bombe a mano cadeva generosamente per la libertà della Patria. — Degolla, 20 gennaio 1945.

Croce

Volpones Oliviero, nato il 3 giugno 1905 a Milano. — Valoroso patriota, ricco di giovanile ardimento, subito dopo l'armistizio non esitava ad accorrere con entusiasmo nelle file partigiane evidenziando ben presto decisione e coraggio. Instancabile organizzatore costituiva un laboratorio per esplosivi della 3ª brigata G.A.P. preparando materiale per tutte le azioni di sabotaggio dei gappisti. Arrestato per vile delazione e condannato a morte manteneva un contegno fiero e dignitoso. Il 2 febbraio 1945 affrontava impavido il plotone di esecuzione e cadeva dopo aver inneggiato alla libertà della Patria. — Milano, 2 febbraio 1945.

(3118)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

Per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1302/85 del 23 maggio 1985 che modifica l'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, gli importi del prelievo calcolati sulla base del 2 % del prezzo indicativo del latte sono i seguenti:

1) *Per il latte conferito posteriormente al* 31 *marzo* 1985:

aliquota normale: L. 785,60/100 kg;
aliquota ridotta: L. 589,27/100 kg.

L'aliquota ridotta riguarda i primi 60.000 kg di latte conferito nel corso della campagna di commercializzazione 1985-86 dai produttori di latte delle zone svantaggiate, di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva (CEE) n. 75/268.

2) *Per il latte conferito posteriormente al* 31 *maggio* 1985:

aliquota normale: L. 825,18/100 kg;
aliquota ridotta: L. 618,88/100 kg.

L'aliquota ridotta riguarda i primi 60.000 kg di latte conferito nel corso della campagna di commercializzazione 1985-86 dai produttori di latte delle zone svantaggiate, di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva (CEE) n. 75/268.

(3177)

MINISTERO DEL TESORO

N. 107

Corso dei cambi del 4 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1945,600	1945,600	1945,90	1945,600	1944,50	1944,55	1943,500	1945,600	1945,600	1945,60
Marco germanico .	638,960	638,960	638,60	638,960	639 —	638,98	639 —	638,960	638,960	638,95
Franco francese . . .	209,320	209,320	209,50	209,320	209,35	209,34	209,370	209,320	209,320	209,32
Fiorino olandese . .	565,900	565,900	566,60	565,900	566 —	565,97	566,050	565,900	565,900	565,90
Franco belga . . .	31,717	31,717	31,65	31,717	31,70	31,70	31,695	31,717	31,717	31,72
Lira sterlina . . .	2498,500	2498,500	2503 —	2498,500	2498,50	2498,50	2498,500	2498,500	2498,500	2498,50
Lira irlandese . .	2000 —	2000 —	2000 —	2000 —	2000,75	1999,85	1999,700	2000 —	2000 —	—
Corona danese . . .	177,770	177,770	177,95	177,770	177,35	177,74	177,720	177,770	177,770	177,77
Dracma . . .	14,460	14,460	14,45	14,460	—	—	14,457	14,460	14,460	—
E.C.U.	1433,700	1433,700	1436 —	1433,700	1433,25	1433,25	1432,800	1433,700	1433,700	1430,70
Dollaro canadese . .	1421,100	1421,100	1422 —	1421,100	1421,25	1421,21	1421,400	1421,100	1421,100	1421,10
Yen giapponese . .	7,809	7,809	7,82	7,809	7,80	7,80	7,807	7,809	7,809	7,80
Franco svizzero . . .	758,540	758,540	759,60	758,540	758,60	758,62	758,700	758,540	758,540	758,55
Scellino austriaco .	90,875	90,875	91 —	90,875	90,80	90,83	90,785	90,875	90,875	90,84
Corona norvegese	221,620	221,620	221,50	221,620	221,60	221,61	221,600	221,620	221,620	221,62
Corona svedese .	220,100	220,100	220,25	220,100	220,10	220,07	220,050	220,100	220,100	220,10
FIM	307,250	307,250	307,25	307,250	307,20	307,22	307,200	307,250	307,250	—
Escudo portoghese . .	11,150	11,150	11,20	11,150	11,18	11,18	11,220	11,150	11,150	11,15
Peseta spagnola . .	11,255	11,255	11,26	11,255	11,25	11,25	11,247	11,255	11,255	11,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1985

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1944,550
Marco germanico	638,980
Franco francese	209,345
Fiorino olandese	565,975
Franco belga	31,706
Lira sterlina	2498,500
Lira irlandese	1999,850
Corona danese	177,745
Dracma	14,458
E.C.U.	1433,250
Dollaro canadese	1421,250
Yen giapponese	7,808
Franco svizzero	758,620
Scellino austriaco . .	90,830
Corona norvegese . . .	221,610
Corona svedese	220,075
FIM	307,225
Escudo portoghese . . .	11,185
Peseta spagnola	11,251

Media dei titoli del 4 giugno 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	59,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,600
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,650
» 9 % » » 1976-91	91,950
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	97 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,050
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,900
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,900
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,200
» » » » EFIM 1- 8-1988	107 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,250
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	102,050
» » » » 1- 6-1982/86	102,200
» » » » 1- 7-1982/86	102,300
» » » » 1- 8-1982/86	101,675
» » » » 1- 9-1982/86	101,450
» » » » 1-10-1982/86	101,625
» » » » 1-11-1982/86	101,600
» » » » 1-12-1982/86	102,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,675
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,525
» » » » 1-10-1983/86	100,550
» » » » 1- 1-1983/87	102,250
» » » » 1- 2-1983/87	102,400
» » » » 1- 3-1983/87	102,100
» » » » 1- 4-1983/87	102,050
» » » » 1- 5-1983/87	102,200
» » » » 1- 6-1983/87	102,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87	101,050
» » » » 1-12-1983/87	101,725
» » » » 1- 7-1983/88	103,350
» » » » 1- 8-1983/88	102,875
» » » » 1- 9-1983/88	102,725
» » » » 1-10-1983/88	102,625
» » » » 1-11-1983/88	103,950
» » » » 1- 1-1984/88	100,850
» » » » 1- 2-1984/88	101 —
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	100,525
» » » » 1- 5-1984/88	100,525
» » » » 1- 6-1984/88	101,600
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 1- 1-1984/91	104,150
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,125
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	102,075
» » » » 1- 6-1984/91	102,450
» » » » 1- 7-1984/91	101,750
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1984/91	101,400
» » » » 1-10-1984/91	100,850
» » » » 1-11-1984/91	100,775
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,050
» » » 17 % 1-10-1985	100,800
» » » 16 % 1- 1-1986	100,900
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,550
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,650
» » » » 1983/90 11,50 %	102,200
» » » » 1984/91 11,25 %	101,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 108

Corso dei cambi del 5 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1957,500	1957,500	—	1957,500	—	1957,45	1957,400	1957,500	1957,500	—
Marco germanico .	638,320	638,320	—	638,320	—	638,31	638,300	638,320	638,320	—
Franco francese .	209,250	209,250	—	209,250	—	209,32	209,400	209,250	209,250	—
Fiorino olandese .	565,900	565,900	—	565,900	—	565,92	565,950	565,900	565,900	—
Franco belga .	31,685	31,685	—	31,685	—	31,68	31,688	31,685	31,685	—
Lira sterlina .	2475,200	2475,200	—	2475,200	—	2475,10	2475 —	2475,200	2475,200	—
Lira irlandese .	1998,500	1998,500	—	1998,500	—	1998,25	1998 —	1998,500	1998,500	—
Corona danese .	177,820	177,820	—	177,820	—	177,76	177,700	177,820	177,820	—
Dracma	14,540	14,540	—	14,540	—	—	14,457	14,540	14,540	—
E.C.U. .	1432,300	1432,300	—	1432,300	—	1431,90	1431,500	1432,300	1432,300	—
Dollaro canadese . .	1428,600	1428,600	—	1428,600	—	1428,52	1428,450	1428,600	1428,600	—
Yen giapponese . .	7,852	7,852	—	7,852	—	7,85	7,852	7,852	7,852	
Franco svizzero .	758,910	758,910	—	758,910	—	759,13	759,350	758,910	758,910	—
Scellino austriaco . .	90,875	90,875	—	90,875	—	90,85	90,840	90,875	90,875	—
Corona norvegese . .	221,450	221,450	—	221,450	—	221,49	221,540	221,450	221,450	—
Corona svedese . .	220,380	220,380	—	220,380	—	220,36	220,350	220,380	220,380	—
FIM	307,250	307,250	—	307,250	—	307,17	307,100	307,250	307,250	—
Escudo portoghese .	11,120	11,120	—	11,120	—	11,17	11,220	11,120	11,120	—
Peseta spagnola . .	11,238	11,238	—	11,238	—	11,23	11,238	11,238	11,238	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1985

Dollaro USA .	1957,450
Marco germanico .	638,310
Franco francese	209,325
Fiorino olandese .	565,925
Franco belga .	31,686
Lira sterlina .	2475,100
Lira irlandese .	1998,250
Corona danese . .	177,760
Dracma . . .	14,498
E.C.U.	1431,900
Dollaro canadese .	1428,525
Yen giapponese .	7,852
Franco svizzero	759,130
Scellino austriaco .	90,857
Corona norvegese .	221,495
Corona svedese .	220,365
FIM .	307,175
Escudo portoghese .	11,170
Peseta spagnola	11,238

Media dei titoli del 5 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970 85	98,600
» 6 % » » 1971 86 .	95,400
» 6 % » » 1972 87 .	93,100
» 9 % » » 1975 90 .	92,650
» 9 % » » 1976 91 .	91,950
» 10 % » » 1977-92 . . .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) . . .	97,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez A Cr. C.P. 97 .	86,350
Certificati di credito del Tesoro 1975 85 10% .	91,900
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,900
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,900
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,250
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,225
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,275
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,675
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,525
» » » » 1-10-1982/86 .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 .	101,600
» » » » 1-12-1982/86 .	102,450
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,650
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,600
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,450
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,625
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,350
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,400
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,075
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,100
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,150
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,800

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87 .	101,950
» » » » 1-12-1983/87 .	101,700
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,350
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,775
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,750
» » » » 1-10-1983/88 .	102,650
» » » » 1-11-1983/88 .	103,900
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,825
» » » » 1- 2-1984/88 .	100,950
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,525
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,450
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,500
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,600
» » » » 1-12-1983/90 .	104 —
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,150
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,175
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,850
» » » » 1- 5-1984/91 .	102 —
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,400
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,700
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,675
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,475
» » » » 1-10-1984/91 .	100,950
» » » » 1-11-1984/91	100,775
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985 . .	100,075
» » » 17 % 1-10-1985 . .	100,800
» » » 16 % 1- 1-1986 . .	100,900
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986 . . .	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986 . .	100,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	97,175
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,700
» » » » 1983/90 11,50 %	102,600
» » » » 1984/91 11,25 %	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroghe di termini ed integrazione di provvedimenti in favore della popolazione del comune di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984. (Ordinanza n. 549/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982 n. 829 convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982 n. 938; —

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le proprie ordinanze numeri 390, 392, 417, 456, 481, 538/FPC/ZA, rispettivamente del 31 ottobre 1984, 31 ottobre 1984, 15 novembre 1984, 9 gennaio 1985, 1° febbraio 1985 e 2 maggio 1985;

Ritenuto che, allo stato attuale, permangono gravi difficoltà di ripristino delle condizioni di normalità del tessuto socio-economico ancora sconvolto dall'evento;

Considerato che il sindaco del comune di Zafferana Etnea ha rappresentato, nelle vie brevi, la necessità di concedere una ulteriore proroga dei termini concernenti le sospensioni di obbligazioni e l'attività di riattazione;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Acquisito nella seduta del 31 maggio 1985 il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I termini per il godimento dei benefici e delle sospensioni indicati nell'ordinanza 31 ottobre 1984, n. 390/FPC/ZA, e nei numeri dall'1 al 9 dell'art. 1 dell'ordinanza 15 novembre 1984, n. 417/FPC/ZA, ad eccezione del n. 6 concernente il pagamento dei titoli di credito, sono prorogati al 31 dicembre 1985.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte di cui al secondo comma dell'art. 3 dell'ordinanza 15 novembre 1984, n. 417/FPC/ZA, come modificata dall'ordinanza 2 maggio 1985, n. 538/FPC/ZA, avverrà a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Art. 2.

La sospensione dei termini di pagamento dei titoli di credito, di cui al punto 6 dell'art. 1 dell'ordinanza 15 novembre 1984, n. 417/FPC/ZA, è prorogata al 30 giugno 1985.

Art. 3.

Il termine del 31 marzo 1985 indicato nell'art. 1 dell'ordinanza 1° febbraio 1985, n. 481/FPC/ZA, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3115)

Proroga delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 524/FPC/ZA del 4 aprile 1985 concernente misure dirette a definire i rapporti con i proprietari dei suoli espropriati per la realizzazione del programma costruttivo di Monterusciello. (Ordinanza n. 550/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, con il quale si prevede la realizzazione di nuove e definitive residenze per i senza-tetto del bradisismo in atto a Pozzuoli;

Viste le ordinanze numeri 5/FPC, 14/FPC, 54/FPC, 150/FPC, 151/FPC e 205/FPC/ZA che hanno disposto la realizzazione di opere necessarie al predetto insediamento abitativo;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 aprile 1980, n. 524/FPC/ZA, con la quale si dispone un termine per la presentazione, da parte degli aventi diritto, dell'autorizzazione al pagamento diretto del residuo 20% dell'indennità di esproprio;

Considerate le difficoltà incontrate dagli aventi diritto a produrre tale documentazione;

Ritenuto di dover prorogare il termine fissato per la presentazione della citata documentazione;

Dispone:

Articolo unico

E' prorogato alla data del 30 giugno 1985 il termine, previsto nell'ordinanza ministeriale 4 aprile 1985, n. 524/FPC/ZA, per la presentazione della documentazione autorizzante il pagamento diretto del residuo 20% della indennità di espropriazione agli aventi diritto.

La presente ordinanza sarà notificata ai soggetti interessati nei modi e nelle forme previste per le notificazioni degli atti dall'art. 149 del codice di procedura civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3116)

Misure dirette a disciplinare la movimentazione dei containers occorsi per il ricovero provvisorio dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 551/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze 8 agosto 1984, n. 322/FPC/ZA e 29 agosto 1984, n. 331/FPC/ZA;

Vista la propria ordinanza 9 ottobre 1984, n. 365/FPC/ZA, recante la disciplina delle misure dirette ad accelerare l'attività relativa alla riutilizzazione, nei comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984, dei containers disponibili nelle zone terremotate della Campania e Basilicata;

Visto il fonogramma n. MPC/UL-03357 in data 13 maggio 1984, con il quale è stata autorizzata in via di urgenza la prefettura di Avellino a far eseguire la movimentazione dei containers per le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 dalla ditta Walter Tilli, già convenzionata per il medesimo servizio in occasione del sisma del 23 novembre 1980 in forza del contratto n. 10712 del 30 dicembre 1981;

Visto il parere espresso dall'U.T.E. di Napoli con nota 14 giugno 1984, n. 6149/3891/84, circa la congruità dei prezzi praticati per l'espletamento del servizio in argomento a seconda dei rispettivi luoghi di partenza e destinazione dei containers da riutilizzare;

Visto il decreto 11 gennaio 1985, n. 19, con il quale è stata impegnata la somma di L. 142.319.800 a favore della prefettura di Avellino per effettuare il pagamento alla ditta Walter Tilli per le sopra cennate movimentazioni ed il relativo ordinativo di pagamento n. 44 dell'11 gennaio 1985 di pari importo;

Considerato che le operazioni tecniche inerenti al servizio espletato dalla ditta esecutrice sono state verificate dal colonnello dei vigili del fuoco Clino Calandrelli, già incaricato delle analoghe verifiche espletate a seguito delle movimentazioni eseguite per il sisma del novembre 1980, e che la posizione del medesimo, in occasione degli adempimenti resisi necessari per il terremoto del 7 e 11 maggio 1984, è stata formalizzata con la ordinanza 9 ottobre 1984, n. 365/FPC/ZA, citata nelle premesse;

Considerato, altresì, che per le coperture aggiuntive sono rimasti fissati i prezzi, oltremodo convenienti per l'amministrazione, già asseverati dall'U.T.E. di Napoli in occasione del contratto n. 10712 del 30 dicembre 1981;

Ravvisata la necessità di conferire alla prefettura di Avellino i necessari poteri inerenti alla liquidazione delle competenze dovute alla ditta creditrice;

Avvalendosi dei poteri conferitigli in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La prefettura di Avellino è autorizzata a liquidare, sui fondi posti a sua disposizione con l'ordinativo di pagamento n. 44 dell'11 gennaio 1985, le spese occorse per la movimentazione dei containers destinati ai terremotati del 7 e 11 maggio 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3117)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana popolare di Palma Montechiaro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 27 maggio 1985, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana popolare di Palma Montechiaro (Agrigento) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore al bilancio ed alle finanze della regione siciliana 26 maggio 1985, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — l'avv. Filippo Tortorici è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

(3137)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a diciannove posti di operaio comune per gli istituti dell'Amministrazione penitenziaria nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto-Friuli ed Emilia-Romagna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo organico degli operai comuni dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti in guerra e per servizio o sul lavoro ed ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Considerato che i posti messi a concorso si sono resi disponibili entro il 31 dicembre 1983;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge il 3 giugno 1978, n. 288;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 392;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, a diciannove posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato, nel ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione penitenziaria, per gli istituti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto-Friuli, Emilia-Romagna, con l'obbligo di permanenza dei vincitori per un quinquennio, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere conseguito la licenza elementare;

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovrà essere prodotta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - Via Silvestri, 52 - Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dello istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

d) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

e) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi delle regioni prestabilite nel bando di concorso.

Coloro i quali siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dallo impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

La firma in calce alla domanda degli aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono; sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro, i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Il Ministero della giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafci, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non sono ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno o produrranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante;

2) gli aspiranti che risultano sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 11 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultano in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Ai fini della formazione della graduatoria, gli aspiranti che eventualmente siano in possesso di documenti che ritengano utili per la valutazione dei titoli, dovranno presentarli insieme alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni, dovrà preliminarmente determinare mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà, in base ai criteri predeterminati di cui all'art. 7, la graduatoria di merito del concorso e quella dei vincitori.

Per le preferenze o precedenze, a parità di merito, si applicano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre i candidati vincitori

I concorrenti risultati vincitori del concorso devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo da L. 3000, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso in cui il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 3000, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 3000;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 3000 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 3000, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado

dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi: colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali); ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa); rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (Marina), su carta bollata;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto, (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri: 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma primo del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata ed incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori di concorsi

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10 i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre, all'atto dell'assunzione in servizio, soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 11;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 11.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 13.

Gli operai assunti ai sensi del precedente art. 11 sono nominati in prova per un periodo di sei mesi, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa avere corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio comune di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1985
Registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 163

Schema di domanda di ammissione
(su carta da bollo da L. 3000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - Via Silvestri, 52 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .)
il (giorno, mese ed anno) . . . .
domiciliato in . . . . . . (c.a.p.) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a diciannove posti per operaio comune di ruolo per gli istituti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto-Friuli, Emilia-Romagna.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che da diritto ad aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . nell'anno scolastico . . presso . . .

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi):

di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso .

di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione . . .

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi delle regioni prestabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data,

Firma (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

(3087)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1985 il prof. Francesconi Giuseppe, primario dell'ospedale neuropsichiatrico « S. Antonio Abate » - Ospedali riuniti di Teramo, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di psichiatria, che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1985, in sostituzione del prof. Garofalo Domenico.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1985 la dott.ssa Piedimonte Firmina, consigliere del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di psichiatria, che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1985, in sostituzione della dott.ssa D'Alessandro Paola.

(3140)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione 1983

Con decreto ministeriale 29 maggio 1985 è stato rettificato il decreto ministeriale 29 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione 1983, nel senso che al n. 15 della graduatoria suddetta deve leggersi: « 18 febbraio *1943* », anziché: « 18 febbraio *1948* ».

(3139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Parma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 gennaio 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Parma;

Visto il decreto ministeriale in data 25 maggio 1981 modificato parzialmente con successivi decreti dell'11 marzo 1982, 24 gennaio 1985 e 20 febbraio 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Parma, nell'ordine appresso indicato:

1)	Di Stilo Rocco Orlando	punti	153,000	su 174
2)	De Negri Errico .	»	142,456	»
3)	Scotto Michele	»	128,411	»
4)	Patriarca Emilio .	»	128,012	»
5)	Chindamo Giuseppe	»	127,419	»
6)	Zagordo Cosimo .	»	126,045	»
7)	D'Angelo Domenico	»	125,912	»
8)	Lauletta Angelo	»	124,271	»
9)	Boianelli Fernando	»	123,737	»
10)	Recchia Ezio .	»	122,991	»
11)	Summo Vito .	»	122,039	»
12)	Perfetti Luigi	»	121,927	»
13)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	120,137	»
14)	Avolio Raffaele	»	119,344	»
15)	Buccheri Ugo	»	118.834	»
16)	Ciccone Saverio	»	118,353	»
17)	Lauria Rocco	»	118,273	»
18)	Tollis Aldo	»	117,903	»
19)	Scorza Saverio	»	117,081	»
20)	Pecora Vito .	»	116,557	»
21)	Di Caprio Salvatore .	»	116,533	»
22)	Dell'Aglio Nico	»	116,375	»
23)	Giacomelli Alvaro	»	115,513	»
24)	Rizzo Guido .	»	115,475	»
25)	Villani Benedetto .	»	115,250	»
26)	Serraglio Giovanni	»	115,089	»
27)	Belleri Giacomo .	»	115,045	»
28)	Gotelli Giorgio	»	115,014	»
29)	Onofri Ermanno .	»	114,749	»
30)	Lucchini Lino	»	114,629	»
31)	Guido Pasquale	»	114,467	»
32)	La Rocca Pietro .	»	114,227	»
33)	Pira Giacomo	»	114,094	»
34)	Orlando Zon Italo	»	113,852	»
35)	Giordano Nicolò .	»	113,399	»
36)	Marazzina Felice .	»	113,250	»
37)	Mita Antonio .	»	113,202	»
38)	Silvestri Boris	»	113,157	»
39)	Melandri Eligio	»	112,869	»
40)	Nucci Leopoldo	»	112,865	»
41)	Frisullo Vincenzo .	»	112,610	»
42)	Frigo Antonio	»	112,516	»
43)	Paoluzi Remo	»	112,436	»
44)	Pesente Elio .	»	112,361	»
45)	Gigliotti Giovanni	»	112,122	»
46)	Sorge Giuseppe	»	111,417	»
47)	Monti Giovanni	»	111,366	»
48)	Franco Giacomino	»	111,346	»
49)	Lanzillotta Attilio	»	110,612	»
50)	Aprile Pietro Maria .	»	110,193	»
51)	Ricci Rudio .	»	110,014	»
52)	Savino Giuseppe .	»	109,766	»
53)	Muriana Giuseppe	»	109,605	»
54)	Fisicaro Antonino	»	109,603	»
55)	Torella Michele	»	109,114	»

56) Caldarella Antonino	punti	108,692	su 174
57) Olivieri Antonio .	»	108,082	»
58) Domina Mariano .	»	108,038	»
59) Trivelloni Alberto	»	107,693	»
60) Accarino Rosario .	»	107,463	»
61) Patriarca Mario	»	107,461	»
62) Barbero Angelo	»	107,158	»
63) Bianco Antonio	»	107,138	»
64) Lucchetti Loreto .	»	106,982	»
65) Nardelli Antonio .	»	106,867	»
66) Ladogana Raffaele	»	106,656	»
67) Brun Flavio .	»	106,587	»
68) Frisi Doro	»	106,557	»
69) Mastrogiovanni Carmelo	»	106,514	»
70) Campagnari Gustavo .	»	106,330	»
71) Faillace Peppino .	»	106,076	»
72) Cucovaz Giuseppe	»	106,014	»
73) Gobbi Ampelio	»	105,962	»
74) Rampelli Vincenzo	»	105,924	»
75) Zaffanella Aldo	»	105,588	»
76) Castellaneta Nicola	»	105,558	»
77) Mingolla Aldo	»	105,384	»
78) Diamante Flavio .	»	105,328	»
79) Caleffi Esterino	»	105,179	»
80) Zambelli Carlo Iacopo	»	105,142	»
81) Catalano Giovanni	»	105,027	»
82) Carlomagno Michele	»	104,965	»
83) Marinelli Gaspero	»	104,901	»
84) Bruno Carmelo	»	104,441	»
85) Santoro Pasquale .	»	104,100	»
86) Contini Graziano .	»	104,065	»
87) Scherillo Antonio	»	103,626	»
88) Criscuoli Matteo .	»	103,274	»
89) Fonte Eliseo .	»	103,000	»
90) Salvatore Fausto .	»	102,859	»
91) Mileti Giuseppe	»	102,069	»
92) Federici Glauco	»	101,911	»
93) Costardi Felice	»	101,715	»
94) Incandela Francesco .	»	101,242	»
95) Bruni Giacinto	»	101,219	»
96) Muzzi Vitantonio .	»	100,909	»
97) Tescaroli Nereo	»	100,858	»
98) Calasso Mario	»	100,736	»
99) Triarico Ennio	»	100,307	»
100) Busillo Giovanni .	»	100,088	»
101) Amorelli Giuseppe	»	99,582	»
102) Genco Giuseppe	»	99,406	»
103) Guggini Giuseppe	»	99,052	»
104) Pretolani Michele .	»	98,619	»
105) Mancini Lucio	»	98,389	»
106) Liotta Calogero	»	98,373	»
107) Calabrò Nicola	»	98,190	»
108) Pace Antonino	»	98,141	»
109) Nasuti Antonio	»	98,094	»
110) Gritti Giuseppe	»	97,849	»
111) Capuano Rosario .	»	97,842	»
112) Accogli Italo Balbo .	»	97,717	»
113) Famiglietti Mario .	»	97,707	»
114) Matassa Lidio	»	97,549	»
115) Franco Vincenzo .	»	97,476	»
116) Di Massa Pelino .	»	97,287	»
117) Alba Calogero	»	96,691	»
118) Luzzi Francesco .	»	96,595	»
119) Coniglione Sebastiano	»	96,394	»
120) Girardi Filippo	»	96,149	»
121) Cerretti Ernesto .	»	96,084	»
122) Licata Giovanni A.	»	96,074	»
123) Marzola Uber	»	95,874	»
124) Pazzaglia Mario	»	95,520	»
125) Velardita Francesco S.	»	95,191	»
126) Pedrioli Alberto .	»	95,140	»
127) Amico Salvatore .	»	95,090	»
128) Fabbro Raffaello .	»	95,040	»
129) La Candia Michele	»	94,891	»
130) Monaco Teodoro .	»	94,550	»
131) Bernardo Mario .	»	94,499	»
132) Minelli Elio .	»	94,269	»
133) Chittaro Mario	»	93,731	»
134) Nigrì Mario .	»	93,336	»
135) Bruni Ugo	»	93,175	»
136) Brusatin Leo Fernando	»	92,319	»
137) Farruggia Gerlando	»	90,341	»
138) Puglini Domenico	punti	89,487	su 174
139) Scalia Giuseppe	»	88,943	»
140) Benevole Romano	»	88,632	»
141) Gallo Italo	»	87,786	»
142) De Gennaro Luigi	»	85,372	»
143) Aschero Augusto	»	84,503	»
144) Rebecchi Renzo	»	83,795	»
145) De Stefano Vincenzo	»	82,091	»
146) Di Martino Antonino	»	81,023	»
147) Florenzano Mario Domenico . .	»	80,931	»
148) Addario Mauro	»	80,464	»
149) Priolo Vincenzo	»	77,895	»
150) Giorgi Ruggero	»	76,961	»
151) Fedriga Sergio	»	75,908	»
152) Rademoli Armando	»	73,591	»
153) Bonetto Leo	»	61,832	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(2524)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dell'esame di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica assistenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella 4ª edizione straordinaria del notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 3 giugno 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 6656 del 19 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1985, registro n. 6 ANAS, foglio n. 253, con il quale sono state approvate le rettifiche apportate alla graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della carriera esecutiva tecnica assistenti dell'A.N.A.S. indetto con decreto interministeriale 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 222.

(3161)

REGIONE SICILIA

Concorso a sei posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 11

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Agrigento.

(3146)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 133 del 7 giugno 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobile club di Ascoli Piceno: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista dattilografo.

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1985, n. **9.**

Abrogazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico, è abrogata.

L'Ente valdostano per l'artigianato tipico è posto in liquidazione.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a nominare un commissario liquidatore e ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari alla liquidazione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 aprile 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1985, n. **10.**

Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' istituito, con sede in Aosta, l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT), avente personalità giuridica ed autonomia amministrativa.

2. L'IVAT ha il compito di sviluppare ed incrementare l'artigianato tipico valdostano e di commerciare i prodotti artigianali regionali che raggiungono un elevato livello di qualità.

Art. 2.

1. I prodotti commerciati dall'IVAT saranno contrassegnati con un marchio di tutela: il relativo emblema sarà registrato.

Art. 3.

1. L'ente è retto da un consiglio di amministrazione costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da:

un presidente nominato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato e trasporti;

quattro rappresentanti della Regione nominati dal consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza, scelti fra esperti di problemi artistici od economici e di mercato all'esterno del consiglio stesso;

quattro rappresentanti degli artigiani designati dalle categorie dell'artigianato tipico.

3. La funzione di segretario del consiglio di amministrazione sarà svolta da un funzionario dell'assessorato dell'industria, commercio, artigianato e trasporti, designato dall'assessore.

Art. 4.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente.

2. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione può nominare un consiglio direttivo composto dal presidente e da due consiglieri.

2. Le attribuzioni del consiglio direttivo saranno determinate nello statuto per il funzionamento e la gestione dell'IVAT, che sarà approvato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato e trasporti, sentito il consiglio di amministrazione dell'IVAT e la commissione consiliare per lo sviluppo economico.

3. Spetta comunque al consiglio di amministrazione:

1) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consultivo;

2) la formazione dei programmi annuali di attività dell'ente;

3) l'assunzione ed il licenziamento del personale;

4) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

5) l'approvazione di regolamenti interni sull'ordinamento dei servizi, degli uffici e del personale.

Art. 6.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze.

Art. 7.

1. La valutazione qualitativa dei prodotti artigianali, che potranno essere contrassegnati con il marchio di tutela e commercianti dall'IVAT, sarà effettuata da una commissione tecnica, costituita con decreto del presidente della giunta regionale e composta da tre esperti, di cui uno designato dal consiglio di amministrazione dell'IVAT e due nominati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato e trasporti, sentite le associazioni di categoria interessate. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

2. Il consiglio di amministrazione dell'IVAT potrà autorizzare la marchiatura di prodotti artigianali non acquistati o commerciati dall'ente, purché gli stessi siano stati valutati dalla commissione tecnica.

3. Contro la valutazione della commissione tecnica è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione che decide in modo definitivo entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 8.

1. Al presidente del consiglio di amministrazione è dovuta una indennità mensile determinata dalla giunta regionale, previo parere della commissione regionale permanente per lo sviluppo economico, in misura non superiore al 50% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali.

2. Agli altri componenti degli organi e commissione dell'ente puo essere riconosciuto dal consiglio di amministrazione un gettone giornaliero di presenza, in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali, oltre al rimboso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 9.

1. L'IVAT provvede al proprio finanziamento:

a) con stanziamenti di fondi da parte della Regione;

b) con i proventi della sua attività;

c) con erogazioni di enti pubblici e di privati;

d) con le rendite patrimoniali.

Art. 10.

1. Il controllo sugli atti dell'IVAT è esercitato ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato e trasporti e previa conforme deliberazione della giunta regionale, procede allo scioglimento dell'organo, nominando in sua vece un commissario, che curerà la gestione dell'ente fino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

2. Il nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere costituito entro i sei mesi successivi alla nomina del commissario.

Art. 12.

1. E' autorizzato a favore dell'IVAT un finanziamento di lire 460 milioni per l'anno 1985 e di lire 500 milioni annui a partire dall'anno 1986, con imputazione della relativa spesa allo istituendo cap. 36750 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

Per l'anno 1985:

quanto a L. 230.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 36500 parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985:

quanto a L. 230.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 a valere sull'intervento previsto nell'allegato 8 del bilancio stesso, concernente il contributo per il funzionamento dell'EVART.

Per gli anni 1986-1987 mediante utilizzo della somma di L. 1.000.000.000 iscritta al programma 2.2.2.10 Interventi promozionali per l'artigianato del bilancio pluriennale della Regione 1985-87.

3. Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 13.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 14.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 aprile 1985

ROLLANDIN

(2697)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	65.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851350) L. 500